



COMUNE DI VILLA VERDE

PROVINCIA DI ORISTANO

via Indipendenza n° 3 - C.A.P. 09090 - ☎ 0783 939023 – Telefax 0783 939000 - C.F. e P. IVA 000 73870958
<http://www.comune.villaverde.or.it> - e-mail. Comune.villaverde@tiscali.it

REGOLAMENTO SULL' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

***AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA , AI SENSI DELL'ART. 7
DEL DLG. N. 165/2001***

Approvato con delibera della Giunta Comunale n.77 del 31.12.2012



Stucco

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 56 della L. n. 244/2007, disciplina la procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2 (Presupposto di legittimità e limite di spesa)


1. L'amministrazione comunale, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità individuati dall'art. 7 comma 6 del Dlgs. n. 165/2001 a cui si rimanda integralmente. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per le attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, e, comunque, nei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. L'amministrazione comunale può affidare gli incarichi individuali di cui al presente regolamento, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL, e nel limite massimo della spesa annua stanziata nel bilancio di previsione per i relativi capitoli di spesa.

Art. 3 (Individuazione del fabbisogno)

1. Il responsabile dell'area competente per materia verifica che :
 - a. L'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e che risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione.
 - b. La sua richiesta di fabbisogno sia congrua con le esigenze dell'amministrazione comunale derivanti dalle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L., indipendentemente dall'oggetto della prestazione.
 - c. La prestazione richiesta abbia natura temporanea e altamente qualificata.
 - d. Sia impossibile corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili .
2. In relazione agli elementi individuati, come indicati nel precedente comma, il medesimo responsabile verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta e/o la maturata esperienza nel settore, e determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato, nel rispetto delle vigenti leggi che regolano la materia.
3. L'ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 4 (Individuazione delle professionalità)

1. L'ufficio competente predisporre un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi :
 - a) Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso al programma approvato dal Consiglio o all'attività istituzionale stabilita dalla legge .
 - b) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione.
 - c) Durata dell'incarico.
 - d) Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione)
 - e) Compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali tipologia e periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
 - f) Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - o Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
 - o Godere dei diritti civili e politici



Studen

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
- Non trovarsi in situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale dell'incarico.
- Non essere sottoposto a procedimenti penali
- Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, eccezion fatta per i casi disciplinati dall'art. 3 comma 2 secondo capoverso del presente regolamento.

Art. 5 (Procedura comparativa)

1. L'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte impiegati comunali preferibilmente rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) Qualificazione professionale.
 - b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore.
 - c) Qualità di metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico.
 - d) Eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso.
 - e) Ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di natura superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 6 (Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, ai sensi del comma 6 quater dell'art. 7 del D.Lgs n. 165/01, i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 7 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 (Verifica dell'esecuzione e buon esito dell'incarico)

1. L'ufficio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile dell'area competente può richiedere al soggetto incarico di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque, non superiore a novanta giorni, ovvero risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile dell'area competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.



Di ruder

4. Il responsabile dell'area competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9 (Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 4 del presente regolamento si dà adeguata pubblicità tramite il sito web dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti relativi agli incarichi disciplinati dal presente regolamento decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione.
4. Il responsabile dell'area competente è tenuto a pubblicare sul sito web istituzionale i provvedimenti di incarico completi di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 127 della l. n. 662/96 come modificato dall'art, 3 comma 54 della l. n. 244/07

Art. 10 (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale

Art. 11 (Pubblicità efficacia del regolamento)

1. Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera di approvazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicità della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione del regolamento è divenuta esecutiva..



Santeramo